



COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/11/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto – Finalità – Definizioni.....	pag. 2
Art. 2 - Soggetti beneficiari del patrocinio	pag. 3
Art. 3 - Concessione di patrocinio	pag. 3
Art. 4 - Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni.....	pag. 4
Art. 5 - Procedura per la concessione del patrocinio	pag. 4
Art. 6 - Pubblicità del patrocinio	pag. 5
Art. 7 - Obblighi dei patrocinati.....	pag. 5
Art. 8 - Autorizzazioni e responsabilità	pag. 6
Art. 9 - Disposizioni finali	pag. 7

ART. 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni

1. Il Comune di Montorso Vicentino favorisce l’iniziativa di enti, associazioni e gruppi formalmente costituiti finalizzata alla promozione e allo svolgimento di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
2. A tal fine il Comune si avvale, tra gli altri, dell’istituto del patrocinio.
3. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma del Comune.
4. Il “patrocinio gratuito” rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Montorso Vicentino nei confronti di iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico e/o di particolare significato per le finalità perseguite in ambito sociale, culturale, turistico, artistico, scientifico, ambientale, umanitario, sportivo e di valorizzazione delle tradizioni locali.
5. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
6. Il “patrocinio gratuito” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative di cui al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili a Enti pubblici e

privati di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 127/1990 e successive integrazioni e modifiche.

7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già eventualmente previsti in base a leggi, regolamenti o altre disposizioni comunali che i beneficiari sono tenuti, in ogni caso, a corrispondere.

ART. 2 – Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ai soggetti di cui sopra esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza anche per il Comune di Montorso Vicentino o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni, oppure può essere concesso anche per iniziative generali (internazionali, nazionali, regionali, provinciali (o comunque sovracomunali) la cui rilevanza pur non specifica per il Comune di Montorso Vicentino è condivisa dall'Amministrazione.
3. Il patrocinio del Comune può essere concesso anche se siano presenti uno o più altri patrocini da parte di altri enti o istituzioni, a condizione che tale circostanza sia chiaramente indicata nella richiesta di patrocinio e sia assicurata evidenza al patrocinio del Comune.

ART. 3 – Concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco per iniziative di carattere sociale, culturale, turistico, artistico, scientifico, ambientale, umanitario, sportivo e di valorizzazione delle tradizioni locali, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi scopo di lucro.
2. In deroga al criterio generale della finalità non lucrativa delle iniziative, in condizioni eccezionali ed adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso anche per iniziative con profili commerciali e/o finalità lucrative, ma di particolare rilevanza per la comunità locale, finalizzate alla promozione dell'immagine e del prestigio del Comune, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di concessione contributi, di collaborazione nella realizzazione delle iniziative ed utilizzo di attrezzature e/o locali comunali si provvede con deliberazione di Giunta Comunale, fermo restando il rilascio del provvedimento espresso di patrocinio da parte del Sindaco.
4. Eventuali discipline procedurali di dettaglio ulteriori e non difformi dal presente Regolamento possono essere disposte con apposito atto di Giunta.

ART. 4 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni

1. L’Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative formalmente proposte o comunque formalmente condivise o patrocinate da Partiti politici o movimenti politici (come definiti dalla normativa in materia) come pure per le iniziative di gruppi consiliari di Regioni, Province e Comuni;
 - b) per iniziative con profili commerciali o che perseguano fini meramente lucrativi;
 - c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali del Comune;
 - d) per iniziative che comportino violazioni di norme di legge e/o presentino rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un’iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine dell’Amministrazione.
4. Il Sindaco, con proprio successivo provvedimento, può ritirare in ogni momento ed a proprio insindacabile giudizio un Patrocinio già concesso.

ART. 5 – Procedura per la concessione del patrocinio

1. La richiesta di patrocinio è presentata per iscritto al Sindaco e trasmessa tramite posta elettronica (anche certificata) o lettera (anche raccomandata) o consegnata a mano a cura del richiedente obbligatoriamente mediante la modulistica (contenente le apposite autodichiarazioni) predisposta dagli uffici comunali e reperibile sul sito del Comune.

2. La domanda di patrocinio deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione (copia di un documento di identità deve essere allegata alla richiesta) e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare e dallo statuto dell'ente o associazione richiedente.
3. La richiesta di patrocinio deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento dell'iniziativa oggetto di patrocinio. In via eccezionale e a insindacabile giudizio del Sindaco, i termini di cui al presente punto possono essere derogati.
4. L'ufficio segreteria effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
5. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è emesso dal Sindaco con proprio decreto prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento. In caso di silenzio dell'Amministrazione, la richiesta di Patrocinio si intende rigettata.
6. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
7. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune di natura tecnica o organizzativa, economica/finanziaria devono essere oggetto di specifica richiesta.

ART. 6 – Pubblicità del patrocinio

1. Il beneficiario del patrocinio è tenuto ad esporre in modo evidente su tutto il materiale di comunicazione e promozione dell'iniziativa, nonché in ogni altra forma di pubblicità della stessa, lo stemma del Comune accompagnato dalla dicitura “con il patrocinio del Comune di Montorso Vicentino”.

ART. 7 - Obblighi dei patrocinati

1. Eventuale copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere già contenuta nella richiesta iniziale.
2. Diverso, aggiuntivo ed ulteriore materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.

3. Il materiale aggiuntivo, non già visionato o autorizzato con l'iniziale rilascio di Patrocinio, non può essere utilizzato se non previo espresso consenso del Comune.

ART. 8 – Autorizzazioni e responsabilità

1. Se non diversamente stabilito, sono posti a carico del beneficiario del patrocinio tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa, compresi quelli connessi alla realizzazione dei supporti e delle attività di informazioni, comunicazione e promozione, nonché tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento. Il Comune rimane del tutto estraneo all'organizzazione dell'evento patrocinato né assume, mediante la concessione del patrocinio, alcun obbligo corrispettivo verso il beneficiario del Patrocinio.
2. La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità diretta o indiretta del Comune connessa alle modalità di svolgimento dell'iniziativa oggetto del patrocinio, né ad eventuali contenuti difformi o ulteriori rispetto a quanto indicato nella richiesta di patrocinio.
3. Il beneficiario del patrocinio, in quanto promotore e organizzatore dell'iniziativa assume ogni responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio e/o non autorizzato dello stemma del Comune come pure assume ogni responsabilità per qualsiasi danno connesso direttamente o indirettamente all'iniziativa patrocinata e tiene comunque manlevato il Comune per eventuali azioni di terzi attivate contro il Comune.
4. Il beneficiario della concessione è, ad ogni effetto, responsabile della corretta divulgazione e/o affissione e/o diffusione telematica/digitale del materiale promozionale nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta da richiedere per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, pertanto, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente prevede.

ART. 9 – Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti e/o disciplinati dal presente documento, si rinvia alle norme di legge vigenti, in quanto applicabili.
2. Per la modulistica connessa al presente Regolamento comunale, la competenza è rimessa agli uffici e, se del caso, alla Giunta comunale.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini indicati dall'art. 6 del vigente Statuto comunale e cioè:

“Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale, entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione all'albo pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.”.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.